

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 4 FEBBRAIO 1950

(18ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente FERRABINO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e rigetto)

« Proroga per le nomine e i trasferimenti degli insegnanti universitari (N. 782) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PARRI, <i>relatore</i>	Pag. 204 e <i>passim</i>
TONELLO	204
LOVERA	204 e <i>passim</i>
GONELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	204 e <i>passim</i>
PRESIDENTE	203 e <i>passim</i>
MERLIN Angelina	205
JANNELLI	205
MAGRÌ	205 e <i>passim</i>
SAPORI	206

(Discussione e approvazione)

« Disposizioni transitorie per esami di abilitazione alla libera docenza » (N. 751) (Approvato dalla Camera dei deputati):

JANNELLI, <i>relatore</i>	206
TONELLO	206
GONELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	207

« Graduatorie suppletive e graduatorie di ex combattenti dei concorsi nelle scuole medie » (N. 805) (Approvato dalla Camera dei deputati):

LOVERA, <i>relatore</i>	Pag. 207 e <i>passim</i>
GONELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	209 e <i>passim</i>
GIARDINA	209
RUSSO	209 e <i>passim</i>
MAGRÌ	210 e <i>passim</i>
LAMBERTI	210
PARRI	211
PRESIDENTE	212

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Bolognesi, Caristia, Cermignani, Della Seta, Ferrabino, Filippini, Gervasi, Giardina, Jannelli, Lamberti, Lazzaro, Lovera, Magrì, Merlin Angelina, Page, Parri, Pennisi di Floristella, Rolfi, Russo, Santonastaso, Saporì, Tonello e Tosatti.

È presente, altresì, l'onorevole Gonella, Ministro della pubblica istruzione.

MAGRÌ, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Sallis: « Proroga per le nomine e i trasferimenti di insegnanti universitari » (N. 782) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Sallis « Proroga per le nomine e i trasferimenti degli insegnanti universitari ». Dichiaro aperta la discussione generale.

tato e approvato un ordine del giorno che escludeva la possibilità di concedere ulteriori proroghe. Pertanto non dimostreremmo coerenza se oggi prendessimo una decisione difforme.

SAPORI. A ciò che ha detto il senatore Lovera, aggiungo quest'altra considerazione: se noi riaffermiamo il principio di non concedere proroghe, ciò costituirà un incitamento ad un rispetto dei termini. Quando si saprà, infatti, che non è più possibile ottenere sanatorie, il meccanismo funzionerà con maggiore rispondenza ai bisogni.

PARRI, *relatore*. Debbo esprimere al senatore Jannelli il mio dispiacere per non poter aderire alla sua richiesta, pur rendendomi conto del danno che ne può venire ad alcuni insegnanti universitari. Sarebbe preferibile però sopprimere i termini, anziché ammettere il principio che una prescrizione fissata per legge possa non essere osservata.

Insisto, quindi, nella mia proposta di rigetto del disegno di legge; e prego il senatore Jannelli di aderire a un punto di vista che è fondato su considerazioni di interesse generale.

MAGRÌ. Ma non sarebbe possibile anticipare le richieste oltre il limite?

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Le situazioni sono elastiche e variano da concorso a concorso. Vi sono, infatti, commissioni che trovano facilmente l'accordo sulla designazione della terna, mentre, più spesso, al riguardo si perde molto tempo.

PRESIDENTE. Ma il termine per le domande di concorsi qui si vorrebbe che fosse ulteriormente posticipato. Bisogna tener conto, poi, che dopo il termine della presentazione delle richieste si deve pronunciare su di esse il Consiglio superiore; quindi vengono pubblicati i bandi, con l'intervallo prescritto di quattro mesi; e dopo di ciò ancora le Commissioni richiedono ulteriori rinvii in rapporto al lavoro che esse debbono espletare.

MAGRÌ. Desidererei che fosse fatto il possibile per evitare tali inconvenienti.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Di tale suo desiderio potrà essere tenuto conto nella formulazione della nuova legge. Allo stato presente delle cose, tuttavia

non è facile ovviare alle lamentate perdite di tempo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta del relatore, di rigetto del disegno di legge.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Tesoro: « Disposizioni transitorie per esami di abilitazione alla libera docenza » (N. 751) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Tesoro: « Disposizioni transitorie per esami di abilitazione alla libera docenza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Jannelli.

JANNELLI, *relatore*. Il presente disegno di legge, di iniziativa del deputato Tesoro, a me appare come un atto di giustizia. È noto, infatti, che vi sono numerosissime richieste perché sia indetta una sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza; tra i richiedenti, poi, sono numerosi assistenti ed aiuti universitari, i quali, dopo aver prestato un decennale servizio, potrebbero, nondimeno, venire considerati decaduti dal loro posto, dato che non sono in possesso della libera docenza. È vero che il Ministero della pubblica istruzione ha inviato una circolare con la quale il termine è prorogato; ma trattandosi unicamente dell'epletamento di una sola sezione di esami, risulta evidente l'opportunità del disegno di legge. Esso tiene conto, inoltre, di alcune proposte fatte dal Ministero della pubblica istruzione con il suo disegno di legge n. 866 del 12 novembre 1949, ancora in discussione alla Camera dei deputati, nella Commissione della pubblica istruzione. È stabilita, inoltre, in esso una tassa da versare all'erario, per modo che ne deriva un incremento, per quanto modesto, all'erario dello Stato.

Ne propongo, pertanto, l'approvazione.

TONELLO. Concordo sulla opportunità del disegno di legge, per quanto esso non risolve

il problema delle libere docenze nelle Università.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Faccio presente all'onorevole Tonello che su tale materia è stata recentemente presentata al Parlamento una legge organica.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo adesso all'esame dell'articolo 1, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di indire una sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 1 a 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 349 e di tutte le disposizioni già in vigore nella precedente sessione.

Per la partecipazione agli esami di cui al presente articolo gli aspiranti sono tenuti a versare all'Erario una tassa di lire 10.000.

La tassa per il conferimento dell'abilitazione è fissata nella misura di lire 6000, da versarsi all'Erario; quella per l'esercizio nella misura di lire 3000 da versarsi alle Università od Istituti superiori presso cui il libero docente intenda esercitare il suo insegnamento.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati D'Ambrosio ed altri: « Graduatorie suppletive e graduatorie di ex combattenti dei concorsi nelle scuole medie » (N. 805) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati D'Ambrosio ed altri: « Gradua-

torie suppletive e graduatorie di ex combattenti dei concorsi nelle scuole medie », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo, di cui do lettura:

Articolo unico.

Per la nomina dei vincitori dei concorsi ordinari banditi con decreto ministeriale 14 luglio 1947, i concorrenti inclusi nella graduatoria suppletiva, sempre che abbiano ottenuto un punteggio superiore a quello di coloro che sono inclusi nella graduatoria degli ex combattenti, saranno assunti nei ruoli in caso di rinuncia dei vincitori, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

I concorrenti inclusi nella graduatoria ex combattenti copriranno tutte le altre cattedre risultanti disponibili per rinuncia o per altra causa.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lovera.

LOVERA, *relatore*. Il presente disegno di legge fu presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il 29 ottobre 1949, quando ancora il Ministero non aveva proceduto alla nomina di tutti i vincitori dei concorsi banditi con decreto ministeriale luglio 1947. A quell'epoca, quindi, sarebbe stato possibile approvare il testo nella sua forma odierna, mentre oggi, avendo il Ministero già proceduto alla nomina dei vincitori, e provveduto, inoltre, a coprire i posti resisi vacanti dalla rinuncia dei vincitori stessi, il disegno di legge, così come è formulato, risulterebbe inoperante.

Evidentemente, non può essere mosso un appunto al Ministero per il fatto di avere affrettato la nomina dei vincitori: esso intendeva agire per il bene della scuola. Sta di fatto, però, che trascorso intanto del tempo e avvenute le nomine, oggi noi approveremmo un testo di legge in conseguenza del quale ad una determinata categoria di vincitori ne verrebbe un diritto affatto ipotetico, di cui in pratica essi non avrebbero la possibilità di godere. Occorrerà, quindi, modificare il testo.

Perchè i membri della Commissione possano apprezzare le proposte, che farò, di emendamenti, vorrei a questo punto rifare una breve storia dei motivi che hanno indotto alla presentazione di questo disegno di legge.

Con decreti ministeriali pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del luglio 1947 furono banditi concorsi ordinari per esame e per titolo riservati ai reduci, ma estesi anche alle normali categorie di candidati.

Senonchè, ispirandosi alla legge del 1938, in base alla quale i vincitori di concorso ammessi alla graduatoria suppletiva avevano diritto di essere nominati entro trenta giorni dall'espletamento delle graduatorie qualora dei posti messi a concorso si rendessero disponibili per la rinuncia dei vincitori o per altra causa, nel bando citato venne aggiunta una clausola in tal senso a favore degli ex combattenti. Di conseguenza, i vincitori delle graduatorie suppletive, che per la legge del 1938 non avevano altri competitori, sono stati, in virtù del bando, posti in graduatoria dopo tutti gli ex combattenti, che avevano ottenuto il minimo per poter essere considerati vincitori. Poichè i posti messi a concorso non sono molto numerosi e l'esiguo numero dei rinunciatari non ha consentito la successiva nomina di tutti gli ex combattenti, i candidati ordinari compresi nella graduatoria suppletiva non hanno avuto da tale disposizione alcun beneficio.

Vi è da notare, poi, che nella graduatoria suppletiva figurano concorrenti che hanno ottenuto un punteggio superiore a quello ottenuto da ex combattenti, i quali già hanno avuto la nomina. Si verifica, pertanto, il fatto che non sono stati nominati dei concorrenti i quali alla prova di esame hanno ottenuto votazioni superiori a quella di coloro che invece oggi sono già entrati in funzione.

In un primo tempo, ciò ha provocato una viva sorpresa da parte di coloro i quali figurano nella graduatoria suppletiva, poichè costoro credevano, in base alla legge del 1938, di ottenere la precedenza sugli ex combattenti. Di fatto mi pare che il Ministero stesso abbia richiesto al Consiglio di Stato di pronunciarsi sulla interpretazione esatta del bando; il Consiglio di Stato, però, si è dimostrato favorevole ad una interpretazione rigida del testo stesso.

Così stando le cose, per ovviare all'ingiustizia perpetrata nei confronti dei vincitori delle graduatorie suppletive, si è pensato di prendere l'iniziativa per la presentazione di questo disegno di legge. Oggi però, essendo

già state assegnate le cattedre, si tratta di vedere se è possibile trovare altri posti vacanti da assegnarsi ai vincitori delle graduatorie suppletive, senza così recar danno agli ex combattenti, per i quali è da tener presente che esiste un'altra clausola la quale riserva loro, anche negli anni successivi alle nomine, un quinto dei posti disponibili.

D'altra parte mi sembra che il Ministero sia legato ad una specie di promessa fatta ai perseguitati politici e razziali, nel senso di concedere loro un altro quinto dei posti resi vacanti negli anni successivi alle nomine. Per modo che, se noi concedessimo ai vincitori delle graduatorie suppletive la facoltà di poter beneficiare delle nomine anche oltre i termini fissati dalla legge del 1938, saremmo sempre costretti a riservare un quinto dei posti vacanti agli ex combattenti, ed un altro quinto ai perseguitati politici e razziali.

La questione consiste, quindi, nel sapere se è possibile, pur con questa limitazione, avere a disposizione dei posti, in modo che almeno una buona parte dei concorrenti, inclusi nella graduatoria suppletiva, possa beneficiare del nostro intervento legislativo.

Faccio presente che esisterebbe poi un'altra possibilità intesa a trovare dei posti liberi. Non in tutti i concorsi vi è stato un elenco dei vincitori di graduatorie suppletive tale da completare i ruoli. Per ovviare a questa mancanza, è stata ammessa la reversibilità delle nomine per concorsi allo stesso titolo. Sarebbe opportuno, a mio avviso, non essendovi una differenza formale tra i vari concorsi, che tale reversibilità venisse estesa a tutti i concorsi indistintamente, in modo da ottenere altri posti dispensabili per le graduatorie suppletive.

Vorrei poi che l'onorevole Ministro ci informasse sul numero dei posti che saranno a disposizione, al fine di votare una legge efficace ed evitare di concedere una facoltà puramente teorica, alla quale non risponda una reale pratica possibilità. Se tali posti disponibili veramente esistono, sarei d'avviso che il disegno di legge dovesse venire accettato, naturalmente con le opportune modifiche. Si tratta, quindi, per parte mia, di una accettazione fortemente condizionata del provvedimento.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Debbo, innanzi tutto, ringraziare il senatore Lovera per la sua chiara ed esauriente relazione, nella quale è stato messo in rilievo come il disegno di legge, se approvato in data anteriore alla nomina dei vincitori, avrebbe avuto un significato, che attualmente però esso non ha più. D'altra parte, l'Amministrazione aveva il dovere, nei confronti della scuola, di procedere alle nomine dei vincitori risultanti da un concorso che — come tutti sanno — è stato particolarmente laborioso: si trattava, infatti, di 150 mila domande presentate per cinquemila posti messi a concorso.

Ricordo che anche il Ministero ha avuto notevoli perplessità prima di addivenire alle nomine, per evidenti ragioni di stima verso coloro che sono inclusi nelle graduatorie suppletive. Si tratta, infatti, di candidati che hanno sostenuto regolari esami e che spesso hanno conseguito punteggi superiori a quelli degli stessi ex combattenti inclusi nelle normali graduatorie. Riguardo a ciò, potrebbe essere obiettato tuttavia che si tratta di punteggi ottenuti in graduatorie diverse, e quindi ispirati a criteri diversi; ma va anche rilevato che per gli ex combattenti giocano titoli estranei all'esame, che li avvantaggiano sui candidati ordinari.

Mi pare, pertanto, del tutto fondato il desiderio di venire incontro ai concorrenti delle graduatorie suppletive. Essi, essendo stati sottoposti a numerose prove d'esame, meritano ogni considerazione. Ma l'Amministrazione non poteva far nulla per loro: essendo, infatti, scaduto il termine per la presa in considerazione delle graduatorie suppletive, esse non possono ritornare in vita che attraverso un provvedimento legislativo. In tal senso, appare quindi opportuna una modifica sostanziale del disegno di legge.

Il senatore Lovera ha chiesto se, conservando il numero delle cattedre riservate agli ex combattenti e il numero di quelle riservate ai concorsi speciali per perseguitati politici e razziali, sia possibile ugualmente il collocamento degli inclusi nelle graduatorie suppletive. Non ho con me dati statistici precisi onde ragguagliare con esattezza la Commissione; posso però assicurare che le Direzioni interessate

hanno dichiarato che ciò è possibile: essendosi svolti i concorsi del 1947, i posti resisi vacanti nel frattempo permettono l'assegnazione di cattedre alle graduatorie suppletive, purché un provvedimento di legge venga a sanare ciò.

GIARDINA. Sia dalle parole del relatore, che da quelle del Ministro, risulta evidente il consenso sulla necessità di favorire i concorrenti inclusi nelle graduatorie suppletive. Molto opportunamente il Ministro aveva chiesto il parere al Consiglio di Stato in via consultiva; ma la risposta di quell'organismo non è, secondo me, giuridicamente fondata. Infatti la posizione giuridica dei due gruppi di candidati è completamente diversa: mentre gli appartenenti alla graduatoria suppletiva erano posti in aspettativa per ottenere eventualmente il posto entro novanta giorni, i combattenti, al contrario, usufruivano di una posizione di favore, dato che essi partecipavano direttamente alla nomina di un quinto dei posti resisi successivamente vacanti, e senza alcun limite di età.

Considerato ciò, ritengo che motivi di equità ci suggeriscano di venire incontro ai concorrenti inclusi nella graduatoria suppletiva, confermando in tal modo il punto di vista comune al Ministro e al relatore.

RUSSO. Dopo i chiarimenti forniti dal Ministro, mi pare che la riserva posta dal senatore Lovera possa considerarsi sciolta. Egli, infatti, temeva che la legge non potesse divenire operante; ma ora tale suo dubbio non risulta più fondato.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Faccio osservare che, sebbene il nostro proposito sia di aiutare i candidati meritevoli, tuttavia la graduatoria suppletiva è informata al concetto che coloro i quali vi sono inclusi devono supplire ai vuoti che eventualmente vengono a formarsi, vuoti che, però, attualmente devono essere coperti dagli ex combattenti. In teoria, quindi, tutti costoro non avrebbero nulla da chiedere all'Amministrazione.

Mi sembra, però, che la *ratio legis* suggerisca l'opportunità di un provvedimento che venga incontro a coloro che sono inclusi nelle graduatorie suppletive.

LOVERA, *relatore*. In rapporto a ciò che ho detto, propongo di sostituire il primo com-

ma dell'articolo unico con il seguente testo: « Per la nomina dei vincitori dei concorsi ordinari banditi con decreti ministeriali 10 maggio e 4 luglio 1947, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 14 luglio 1947, supplementi nn. 1 e 2, i concorrenti inclusi nella graduatoria suppletiva, sempre che abbiano ottenuto un punteggio superiore a quello di coloro che sono inclusi nella graduatoria degli ex combattenti, saranno assunti nelle cattedre che sono o che si renderanno vacanti al 1° ottobre 1950, salvo il diritto riservato ai perseguitati politici e razziali vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 ».

MAGRÌ. Desidererei sapere se i combattenti della graduatoria speciale all momento attuale abbiano altro diritto fuorchè quello del quinto dei posti che si renderanno vacanti anno per anno.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Essi non possono vantare alcun altro diritto. Ma naturalmente avanzano una serie di richieste, e delle più diverse specie.

MAGRÌ. Il mio punto di vista è il seguente: l'Amministrazione, considerando come seconda graduatoria quella degli ex combattenti e terza quella di coloro i quali sono inclusi nella graduatoria suppletiva, ha assegnato agli ex combattenti tutti i posti che si sono resi vacanti per rinuncia o per altra causa. Di ciò si sono lamentati, e giustamente, gli appartenenti alla graduatoria suppletiva. Non mi sembra pertanto opportuno mantenere, nei loro confronti, la clausola « sempre che abbiano ottenuto un punteggio superiore a quello di coloro che sono inclusi nella graduatoria degli ex combattenti ». Gli ex combattenti hanno diritto, infatti, ad avere il quinto dei posti che si renderanno disponibili. Noi, però, adesso stiamo discutendo un provvedimento che concerne gli iscritti nelle graduatorie suppletive; dato che essi, trovandosi in una graduatoria che è nell'ordine la terza, non hanno avuto la possibilità di usufruire dei posti resisi liberi, noi vogliamo metterli in condizione di usufruirne entro il 1° ottobre 1950. Ma proprio per ciò è opportuno, a mio avviso, togliere ogni condizione limitativa.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Faccio osservare che non si tratta in alcun modo di un rapporto tra due categorie: ormai, infatti, gli ex combattenti non possono più ricevere alcun danno e, d'altra parte, la graduatoria suppletiva non avrebbe più ragione di esistere, dato che i posti da supplire sono già stati coperti. Ora, poichè si intende venire incontro ad una legittima aspettativa di coloro che sono inclusi nella graduatoria suppletiva, è bene porre un limite il quale nel caso presente consiste nel punteggio che dovrà essere superiore a quello di coloro i quali sono inclusi nella graduatoria degli ex combattenti.

MAGRÌ. Se non vi fosse stata la graduatoria degli ex combattenti, i concorrenti inclusi nella graduatoria suppletiva sarebbero sicuramente andati a posto. Non comprendo allora le ragioni di introdurre un criterio comparativo che è anche limitativo. In sito pertanto nella mia proposta.

RUSSO. Concordo con quanto ha detto il senatore Magri.

LAMBERTI. A me sembra che la questione presenti un duplice aspetto: da una parte dobbiamo tener conto del possibile conflitto di interessi fra coloro che sono inclusi nella graduatoria suppletiva. Dall'altra, potrebbe sorgere anche una possibilità di raffronto in questo senso: noi sappiamo che in precedenti concorsi coloro che erano inclusi nelle graduatorie suppletive si sono trovati privi di posti, pur avendo ottenuto un punteggio talvolta molto elevato. Per tale ragione mi sembra opportuno che questa volta...

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Desidererei sapere a quali concorsi si riferisce il senatore Lamberti.

LAMBERTI. A quelli di anteguerra.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma molto probabilmente i concorrenti avranno partecipato con esito positivo a successivi concorsi.

LAMBERTI. Mi si dice che nei suddetti concorsi risultavano vincitori individui che avevano riportato più di ottanta centesimi. Non so, pertanto, se sia opportuno mantenere quel limite, o mettere i posti a disposizione di coloro che abbiano ottenuto per lo meno un

punteggio superiore a quello della graduatoria degli ex combattenti.

Aggiungo ancora una considerazione: in realtà questi posti verrebbero conferiti a quelli che fanno parte della graduatoria suppletiva e sarebbero, quindi, sottratti a coloro che parteciperanno ai futuri concorsi. Anche ciò va tenuto presente poichè vi potrebbero essere giovani di valore i quali non hanno fatto in tempo a partecipare ai concorsi del 1947 e trovano ormai i posti occupati. In ogni caso, non sono favorevole a che venga tolta la disposizione limitativa.

MAGRÌ. Desidererei illustrare ulteriormente i motivi che ispirano la mia proposta soppressiva. Anzitutto, bisogna chiarire il concetto di graduatoria suppletiva. Per essere inclusi nella graduatoria suppletiva si esige un minimo di settanta punti: quindi, tutti coloro che sono inclusi nella graduatoria suppletiva hanno conseguito un punteggio superiore ai settanta centesimi, hanno avuto una vera e propria idoneità, sono dei veri e propri vincitori di concorso. Poichè il progetto dice: « sempre che abbiano ottenuto un punteggio superiore ecc. », tale disposizione, se aveva un significato prima, ora non avrebbe alcuno scopo.

LAMBERTI. Non bisogna dimenticare, però, che coloro i quali sono inclusi nella graduatoria suppletiva, potevano ottenere un posto, solo qualora si fossero verificate vacanze nella graduatoria principale. Non si può, pertanto, affermare che gli inclusi nella graduatoria suppletiva abbiano conseguito un diritto pieno.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. A titolo meramente illustrativo ricordo alla Commissione che le vacanze sono state numerose in seguito a rinuncie, dato che molti candidati hanno partecipato a numerosi concorsi con la conseguenza di successive rinuncie in proposito. Vi è il caso, infatti, di un candidato che aveva partecipato a ben sedici concorsi.

MAGRÌ. La limitazione, di cui al primo comma dell'articolo, si giustifica soltanto in ragione di un principio generale, e non certo per un rapporto tra le due graduatorie, dato che ormai in realtà quei posti sono stati occupati da ex combattenti e d'altra parte il punteg-

gio è notevolmente diverso fra le due graduatorie, essendo i criteri che le informano eterogenei. Ora, per venire incontro alla legittima aspettativa dei concorrenti inclusi nelle graduatorie suppletive, che altrimenti avrebbero avuto diritto a tutti i posti, si stabilisce per legge l'affiancamento delle graduatorie. Certamente bisogna tener conto dell'interesse che può esservi a non sottrarre i posti ai futuri concorrenti.

PARRI. Il criterio qui fissato è illogico, ma necessario agli effetti di stabilire un limite e di tener conto dei futuri diritti di terzi.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Faccio osservare al senatore Parri che nel concetto stesso di graduatoria suppletiva esiste già un limite. Si tratta di vedere adesso se è opportuno introdurne ancora un altro.

MAGRÌ. Ma questo limite già esiste; ed è estremamente variabile ed aleatorio. D'altra parte, il concetto di limite è implicito nella graduatoria suppletiva. Aggiungo che forse i futuri concorrenti saranno lieti di non avere al loro fianco coloro i quali hanno già superato un concorso.

PARRI. A mio avviso, un simile criterio potrebbe essere adottato solo in casi eccezionali; ma non quando si tratta di un gran numero di persone.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Il criterio del punteggio non è oggettivo perchè varia da concorso a concorso.

MAGRÌ. Varia in rapporto al numero degli ex combattenti nominati. Costoro possono entrare in graduatoria col punteggio di sessanta, e quindi in molti casi molto al di sotto dei settanta centesimi, che è il punteggio normalmente richiesto per l'idoneità. È difficile, quindi, fissare il limite di punteggio per ogni concorso.

PARRI. Sarebbe utile conoscere quanti casi questa legge riguarda.

GIARDINA. La preoccupazione del senatore Parri che, il numero dei casi riguardati da questa legge possa essere eccessivo, ha un fondamento; ma debbo dire che già esistono ricorsi al Consiglio di Stato proprio in riferimento alle questioni inerenti a tale disegno di legge. Con la sua approvazione tali azioni verrebbero a decadere.

Sarei, quindi, favorevole a lasciare l'inciso di cui il senatore Magrì propone la soppressione, per due motivi: anzitutto per non ledere la aspettative dei partecipanti futuri ai concorsi, e poi perchè, altrimenti, si ritarderebbe il collocamento degli ex combattenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Magrì inteso a sopprimere nel primo comma dell'articolo le parole: « sempre che abbiano ottenuto un punteggio superiore a quello di coloro che sono inclusi nella graduatoria degli ex combattenti ». Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo secondo il testo proposto dal senatore Lovera di cui do lettura:

« Per la nomina dei vincitori dei concorsi ordinari banditi con decreti ministeriali 10 maggio e 4 luglio 1947, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1947, supplementi nn. 1 e 2 i concorrenti inclusi nella graduatoria suppletiva, sempre che abbiano ottenuto un punteggio superiore a quello di coloro che sono inclusi nella graduatoria degli ex combattenti, saranno assunti nei ruoli nelle cattedre che sono o che si renderanno vacanti al 1° ottobre 1950, salvo il diritto riservato ai perseguitati politici e razziali vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 ».

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

LOVERA, *relatore*. Vi è ancora la possibilità di mettere a disposizione alcuni altri posti, dato che non in tutti i concorsi si sono trovati vincitori in graduatorie suppletive in numero sufficiente e per esaurire i posti messi a concorsi. Si potrebbe quindi, dato che vi sono concorsi paralleli, fare beneficiare dei posti rimasti liberi anche i vincitori iscritti nelle graduatorie suppletive dei concorsi paralleli. Proporrei, pertanto, il seguente emendamento aggiuntivo: « Saranno assunti nei ruoli fino ad esaurimento delle cattedre messe a concorso, anche i concorrenti delle graduatorie ex combattenti e quelli inclusi nelle graduatorie suppletive di tutti i concorsi formalmente

diversi, ma sostanzialmente identici per le classi e le materie ».

PRESIDENTE. Temo che una simile proposta possa creare confusione.

LOVERA, *relatore*. In pratica non esiste possibilità di equivoco. Facciamo il caso di una cattedra di italiano, latino e storia nei licei, messa a concorso prima per esami e per titoli per ex combattenti e poi per concorso normale. Può darsi che il concorso normale non abbia avuto nella graduatoria suppletiva un numero di vincitori tale da consentire la copertura di tutti i posti. Le cattedre rimaste scoperte potrebbero essere assegnate ai vincitori del precedente concorso riguardante le stesse materie.

PRESIDENTE. Tale concetto mi sembra che sia compreso nel testo che è già stato approvato.

LOVERA, *relatore*. In quell'emendamento ci si riferisce allo stesso concorso, e non a concorsi paralleli.

PRESIDENTE. Bisogna ricordare che passato un certo tempo le cattedre rimaste vacanti diventano disponibili per altri concorsi.

LOVERA, *relatore*. Non insisto nel mio emendamento.

MAGRÌ. Domando se non convenga riservare un quinto delle cattedre ai perseguitati politici e razziali.

PRESIDENTE. Esiste una legge in proposito.

Passiamo al secondo comma dell'articolo unico che dice: « I concorrenti inclusi nella graduatoria ex combattenti copriranno tutte le altre cattedre risultanti disponibili per rinuncia o per altra causa ».

LOVERA, *relatore*. Con l'approvazione del nuovo testo, questo comma non ha più ragione di essere. Ne propongo, pertanto, la soppressione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di soppressione del secondo comma. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge che secondo le modifiche apportate risulta così formulato: « Per la nomina dei vincitori dei concorsi ordinari banditi con decreti ministeriali 10 maggio e 4 luglio 1947, pubbli-

VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

18ª RIUNIONE (4 febbraio 1949)

cati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 14 luglio 1947, supplementi nn. 1 e 2, i concorrenti inclusi nella graduatoria suppletiva, sempre che abbiano ottenuto un punteggio superiore a quello di coloro che sono inclusi nella graduatoria degli ex combattenti, saranno assunti nei ruoli nelle cattedre che sono o che si renderanno vacanti al 1° ottobre 1950, salvo il di-

ritto riservato ai perseguitati politici o razziali vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 ».

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

La riunione termina alle ore 11,15.